

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE*****Scienza Insieme******Promozione di iniziative di divulgazione scientifica***

tra

**Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato CNR), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7, C.F. 80054330586, rappresentato dal Presidente Prof. Massimo Inguscio, nato a Lecce il 26 gennaio 1950, che nell'ambito della attività oggetto del presente accordo individua come proprio riferimento la seguente struttura organizzativa: Area della Ricerca di Roma 2 – Tor Vergata;

**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile** (di seguito denominata ENEA), con sede in Roma, Lungotevere Thaon di Revel, 76, C.F. .01320740580, rappresentata dal Presidente Prof. Federico Testa, nato a Verona il 20 agosto 1954, che nell'ambito della attività oggetto del presente accordo individua come proprio riferimento la seguente struttura organizzativa: Unità Relazioni e Comunicazione (REL);

**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare** (di seguito denominato INFN), con sede in Roma, Piazza dei Caprettari, 70, C.F. 84001850589, rappresentato dal Presidente Prof. Fernando Ferroni, nato a Roma il 12 gennaio 1952, che nell'ambito della attività oggetto del presente accordo individua come proprio riferimento la seguente struttura organizzativa: Laboratori Nazionali di Frascati;

**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale** (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente, Dr. Stefano Laporta, nato a Lecce, il 28 giugno 1967;

**Università degli Studi di Roma – Tor Vergata**, con sede in Roma, Via Cracovia 50, C.F. 80213750583 rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Novelli, nato Rossano (CS) il 27 febbraio 1959;

**Università degli Studi di Roma – Sapienza**, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5, C.F. 80209930587, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Eugenio Gaudio, nato a Cosenza il 15 settembre 1956;

**Università degli Studi della Tuscia di Viterbo** con sede in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi, 4 C.F. 80029030568, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma il 1 gennaio 1963, autorizzato alla firma del presente atto dal Consiglio di Amministrazione;

**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia** (di seguito denominato INGV), con sede in Roma, Via di Vigna Murata 605, C.F. 06838821004 , rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25 gennaio 1957;

**CINECA** – con sede in Via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno (BO), C.F. 00317740371, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Supercalcolo Applicazioni e Innovazione, Dr. Sanzio Bassini, nato a S. Giovanni in P. (BO) il 23 giugno 1957, che nell’ambito della attività oggetto del presente accordo individua come proprio riferimento la sede di Roma sita in Via dei Tizi 6.

**Istituto Nazionale di Astrofisica** (di seguito denominato INAF), con sede in Roma, viale del Parco Mellini, 84, C.F. 97220210583, rappresentato dal presidente prof. Nicolò D’Amico, nato a Palermo il 28 giugno 1953, che nell’ambito della attività oggetto del presente accordo individua come proprio riferimento l’Osservatorio Astronomico di Roma (OAR – Monte Porzio Catone) e L’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS).

**Agenzia Spaziale Italiana** (di seguito denominata ASI), con sede in Roma, Via del Politecnico snc, C.F. 97061010589, rappresentata dal Commissario Straordinario Prof. Piero Benvenuti, nato a Conegliano Veneto il 16 febbraio 1946;

nell’insieme di seguito denominate “Parti”

#### **PREMESSO CHE**

le Parti sono impegnate nel campo della divulgazione scientifica e tecnologica, attraverso la realizzazione di eventi e la partecipazione a progetti e iniziative a livello nazionale ed europeo;

negli ambiti territoriali presso cui ciascuna Struttura firmataria del presente accordo opera, l’aspetto della comunicazione e divulgazione scientifica rappresenta un elemento di rilievo, sia come contributo alla crescita culturale e sociale delle comunità, sia come finalità istituzionale delle Parti stesse;

le collaborazioni già in atto tra alcune delle Parti, hanno messo in evidenza l’esistenza di un rilevante patrimonio comune di esperienze nel campo della divulgazione;

le Parti ritengono che sia di interesse comune incentivare le attività di divulgazione, in diverse forme, dei contenuti relativi alle attività scientifiche e istituzionali svolte, nel rispetto di Regolamenti e disciplinari delle proprie istituzioni di appartenenza;

l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

## SI CONVIENE

### **Art. 1 Scopi e finalità dell'accordo**

con il presente accordo le Parti intendono avviare una collaborazione strutturata per la realizzazione di attività congiunte di divulgazione scientifica destinate ai cittadini, da realizzare attraverso iniziative, manifestazioni pubbliche, partecipazione a progetti ed eventi in ambito nazionale ed europeo;

### **Art. 2 Risorse, oneri finanziari e costi**

le Parti, nel rispetto dei propri statuti, regolamenti e/o ordinamenti, partecipano alle attività comuni, mettendo a disposizione, per le attività di propria competenza, le risorse umane e strumentali secondo le specifiche necessità e nei limiti delle proprie possibilità; le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo;

### **Art. 3 Portale dedicato**

al fine di dare adeguata visibilità e promuovere le iniziative comuni, le Parti concordano di realizzare un portale dedicato alle iniziative e agli eventi realizzati nell'ambito del presente accordo, corrispondente al dominio [www.scienzainsieme.it](http://www.scienzainsieme.it);

Il suddetto portale verrà gestito congiuntamente da tutte le Parti le quali parteciperanno alla elaborazione dei contenuti e all'aggiornamento degli eventi.

Il portale avrà un proprio logo (allegato 1) che sarà utilizzato dalle Parti per tutte le iniziative oggetto del presente accordo. I loghi di ciascuna Parte potranno essere utilizzati all'interno del portale e delle iniziative congiunte svolte nell'ambito del presente accordo.

### **Art. 4 Gruppi di lavoro**

per poter consentire un'efficace pianificazione e gestione operativa delle attività oggetto del presente accordo, le Parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un gruppo di lavoro con compiti di indirizzo tecnico-scientifico e organizzativo, composto da figure professionali con idoneo profilo professionale. I componenti del suddetto gruppo vengono individuati dalle Parti sulla base delle disponibilità e professionalità esistenti al loro interno. Il gruppo di lavoro riferisce con regolarità alle parti ed ai responsabili dell'accordo, come di seguito definiti, in merito alle attività programmate e al loro svolgimento

### **Art. 5 Responsabili dell'accordo**

Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, entro il termine massimo di 15 giorni, ciascuna Parte nominerà, comunicandolo alle altre parti, un proprio Responsabile. I Responsabili opereranno al fine di garantire la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, e riferiranno alle rispettive Parti tutte le attività connesse al presente accordo. I responsabili vengono individuati nell'ambito delle strutture organizzative direttamente coinvolte dalle attività oggetto del presente accordo, così come sopra individuate.

**Art. 6 Oneri finanziari, Costi, Atti esecutivi, Contratti, Accordi**

la sottoscrizione del presente accordo non comporta flussi finanziari tra le parti. In caso di partecipazione a progetti congiunti nei quali sia prevista l'erogazione di un contributo economico da parte di un ente terzo, o qualora si renda necessario regolamentare in maniera più specifica delle attività di collaborazione tra le Parti, verranno sottoscritti specifici contratti/accordi attuativi/atti esecutivi che determineranno per ciascuna Parte:

- le attività svolte in collaborazione, le modalità di esecuzione e la loro durata;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente tra le Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse per la ripartizione delle relative royalties;

**Art. 7 Norme di comportamento**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra, operante nelle attività oggetto del presente accordo. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche riguardo al D.Lgs. 81/2008.

In particolare gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

**Art. 8 Responsabilità civile**

Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare al personale ed alle cose dell'altra Parte/i e/o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

**Art. 9 Copertura assicurativa**

Ciascuna parte provvederà a garantire la copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione a quanto previsto dal presente accordo, la sede di un'altra parte.

**Art. 10 Proprietà intellettuale**

la proprietà intellettuale dei contenuti di natura tecnico-scientifica e documentale che ciascuna Parte mette a disposizione del presente accordo, rimane in via esclusiva alla Parte stessa. La proprietà intellettuale di eventuali contenuti o altro tipo di materiale elaborato, sviluppato nell'ambito del presente accordo, è da considerare patrimonio comune delle Parti. L'eventuale utilizzo in altri ambiti, di informazioni, materiali o altro genere di contenuto, potrà avvenire solo previo specifico accordo dalle Parti.

**Art. 11 Riservatezza e trattamento dei dati.**

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

**Art. 12 Modifiche all'accordo**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente accordo, per adeguamenti derivanti da nuove e mutate esigenze che siano ritenute rilevanti ed utili ai fini del perseguimento delle finalità stabilite.

In particolare, il presente accordo potrà essere esteso alla partecipazione di nuovi soggetti che ne facessero richiesta e il cui contributo sia ritenuto dalle Parti utile e funzionale ai fini del perseguimento delle finalità stabilite.

**Art. 13 Durata e recesso**

il presente accordo ha una durata pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. Ciascuna Parte potrà in ogni momento recedere dal presente accordo, dando comunicazione scritta alle altre con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, mediante posta elettronica certificata (PEC)

In caso di recesso, gli eventuali impegni assunti nell'ambito di atti esecutivi/contratti/accordi, come definiti al precedente Art. 6, dovranno comunque essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti interessate.


**Art. 14 Legge applicabile e Tribunale competente**

Il presente accordo è regolato dalle leggi dello Stato italiano. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente

**Art. 15 Registrazione**

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241*

<p>Per CNR, Il Presidente Massimo Inguscio</p>  <p><b>INGUSCIO MASSIMO</b> 01.04.2019 17:03:59 CEST</p>	<p>Per ENEA, il Presidente Federico Testa</p> <p>Firmato digitalmente da:Federico Testa Organizzazione:ENEA/01320740580 Data:02/07/2019 15:28:11</p>
<p>Per INFN, Il Presidente Fernando Ferroni</p> <p>Digitally signed by FERRONI FERNANDO C=IT O=ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE</p>	<p>Per ISPRA, il Presidente Stefano Laporta</p> <p>Firmato digitalmente da:Stefano Laporta Data:18/04/2019 17:05:34</p>
<p>Per Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Il Rettore Giuseppe Novelli</p>  <p>NOVELLI GIUSEPPE 19.04. 2019 15:14:20 UTC</p>	<p>Per l'Università degli Studi di Roma Sapienza, Firmato digitalmente da <b>EUGENIO GAUDIO</b></p> <p>CN = GAUDIO EUGENIO O = NON PRESENTE C = IT</p>
<p>Per Università della Tuscia, il Rettore Firmato digitalmente da <b>ALESSANDRO RUGGIERI</b></p> <p>CN = RUGGIERI ALESSANDRO O = non presente C = IT</p>	<p>Per INGV, Il Presidente Carlo D</p>  <p>Firmato digitalmente da <b>DOGLIONI CARLO</b> C: IT</p>
<p>Per CINECA, Direttore del Dipartimento Supercalcolo Applicazioni e Innovazione Sanzio Bassini</p> <p>Firmato digitalmente da:Sanzio Bassini Organizzazione:CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO/00502591209 Data:12/06/2019 14:18:39</p> 	<p>Per INAF, il Presidente Nicolo' D'Amico</p> <p>Nicolo' D'Amico Motivo:</p> <p>Data: 19/06/2019 14:26:27</p>
<p>Per ASI, il Commissario Piero Benvenuti</p>	